

COMUNICATO N. 24/DIV – 20 SETTEMBRE 2023

24/59

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 19 SETTEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 19 Settembre 2023

4^a Giornata andata

GIRONE A

PERGOLETTESE	TRIESTINA	2-1
--------------	-----------	-----

GIRONE B

AREZZO	OLBIA	1-1
CESENA	ANCONA	4-0
FERMANA	RECANATESE	0-1
JUVENTUS NEXT GEN	SPAL	0-1
LUCCHESE	GUBBIO	0-0
PERUGIA	PONTEREDERA	1-1
PINETO	RIMINI	1-0
SESTRI LEVANTE	PESCARA	1-2
TORRES	CARRARESE (*)	
VIS PESARO	VIRTUS ENTELLA	2-0

(*) Post. 20.09.2023

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 19 SETTEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CESENA, PERUGIA, LUCCHESI e SPAL hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ospiti integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato;

2. divelto sei seggiolini e averli lanciati all'interno dello stesso Settore, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

VIS PESARO

A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Sud intonato, al 14° minuto del primo tempo, per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per avere sette persone non identificate, ma riconducibili alla Società, fatto accesso dopo il termine della gara all'interno del terreno di gioco, mentre la Squadra Arbitrale e i tesserati erano ancora in campo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

SPAL per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 10° minuto del primo tempo per tre volte, all'11° minuto del primo tempo per tre volte e al 39° minuto del secondo tempo per tre volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Nord Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° minuto del primo tempo per due volte e al 15° minuto del secondo tempo per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SEMERARO FRANCESCO (RIMINI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
PADELLA EMANUELE (FERMANA)
PIRRELLO ROBERTO (GUBBIO)
PICCININI STEFANO (PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARNABA TOMMASO (ANCONA)
FONTANA TOMMASO (FERMANA)
SPINA MARCO (GUBBIO)
POLI FABRIZIO (JUVENTUS NEXT GEN)
BENASSAI FRANCESCO (LUCCHESI)
ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
CORTI ALESSANDRO (OLBIA)
GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE)
MESIK IVAN (PESCARA)
PIERNO ROBERTO (PESCARA)
MARAFINI ANDREA (PINETO)
SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE)
PIETRANGELI NICOLA (RIMINI)
RABBI SIMONE (SPAL)
PAVLEV DANIEL (TRIESTINA)
PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PELI LORENZO	(ANCONA)
ADAMO EMANUELE PIO	(CESENA)
DE ROSE FRANCESCO	(CESENA)
HRAIECH SABER	(CESENA)
PORTANOVA DENIS	(GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
TUMBARELLO GIORGIO	(LUCCHESE)
BIANCU ROBERTO	(OLBIA)
SCAPIN THOMAS	(OLBIA)
AUCELLI CHRISTIAN	(PERGOLETTESE)
SEGHETTI ALESSANDRO	(PERUGIA)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL	(PERUGIA)
ALOI SALVATORE	(PESCARA)
FRANCHINI SIMONE	(PESCARA)
CHAKIR MOHAMMED AMINE	(PINETO)
DI FILIPPO NICOLAS	(PINETO)
BENEDETTI GIACOMO	(PONTEDERA)
CALVANI GABRIELE	(PONTEDERA)
CATANESE GIOVANNI	(PONTEDERA)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
GIAMPAOLO DANIEL	(RECANATESE)
VELTRI ANGELO	(RECANATESE)
MEGELAITIS LINAS	(RIMINI)
MORRA CLAUDIO	(RIMINI)
TROIANO LUCA	(SESTRI LEVANTE)
ARENA MATTEO	(SPAL)
CIOFANI MATTEO	(TRIESTINA)
CORREIA OMAR	(TRIESTINA)
VALLOCCHIA ANDREA	(TRIESTINA)
KONTEK IVAN	(VIRTUS ENTELLA)
TOMASELLI GIACOMO	(VIRTUS ENTELLA)
ROSSETTI MATTEO	(VIS PESARO)
VALDIFIORI MIRKO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 20 Settembre 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani